

Tavola sinottica: modifica statuto Gruppo Atletico Bellinzona

| Atto in vigore | Proposta di modifica (in rosso nel testo) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 1 Denominazione, affiliazione e sede 2. Il Gruppo Atletico Bellinzona costituisce una sottosezione ai sensi dell'art. 6.7.2 dello Statuto del 21 novembre 2016 della Società Federale di Ginnastica di Bellinzona, che può: “avere statuti e regolamenti propri che devono essere approvati dal CD. | Art. 1 Denominazione, affiliazione e sede 2. Il Gruppo Atletico Bellinzona costituisce una sottosezione ai sensi dell'art. 6.7.2 dello Statuto del 21 novembre 2016 della Società Federale di Ginnastica di Bellinzona, che può: “avere statuti e regolamenti propri che devono essere approvati dal CD comitato direttivo . |
| Art. 2 Scopo Il Gruppo Atletico Bellinzona ha quale scopo: a) di promuovere lo sport e in particolare l'atletica nel rispetto dei principi di tolleranza e rispetto reciproco; | Art. 2 Scopo Il Gruppo Atletico Bellinzona ha quale scopo: a) di promuovere lo sport e in particolare l'atletica nel rispetto dei principi di tolleranza e rispetto reciproco agendo e comunicando in maniera trasparente ; |
| Art. 5 Membri attivi Possono aderire al Gruppo Atletico Bellinzona in qualità di membri attivi le persone che sono almeno entrate nel quindicesimo anno di età e che intendono partecipare all'attività sportiva, o che comunque partecipino in altro modo all'attività abituale, e che paghino la tassa annuale fissata dall'assemblea generale. | Art. 5 Membri attivi Possono aderire al Gruppo Atletico Bellinzona in qualità di membri attivi le persone che sono almeno entrate nel quindicesimo anno di età e che intendono partecipare all'attività sportiva, o che comunque partecipino in altro modo all'attività abituale, e che paghino versino la tassa annuale fissata dall'assemblea generale. |
| Titolo IV Assemblea generale Art. 11 Composizione 1. L'assemblea generale è l'organo superiore del Gruppo Atletico Bellinzona. Essa si compone dei membri attivi, dei membri contribuenti e dei membri onorari. | Titolo IV Assemblea generale Art. 11 Composizione 1. L'assemblea generale è l'organo superiore supremo del Gruppo Atletico Bellinzona. Essa si compone dei membri attivi, dei membri contribuenti e dei membri onorari. |
| Art. 12 Competenze f) le decisioni in materia di controversie relative all'espulsione di soci giusta l'art. 11; g) la decisione in merito a spese straordinarie; | Art. 12 Competenze f) le decisioni in materia di controversie relative all'espulsione di soci giusta l'art. 14 10 ; g) la decisione in merito a spese straordinarie superiori a 20'000 franchi ; |
| Art. 14 Ordine del giorno 1. L'iscrizione di nuove trattande all'ordine del giorno deve essere accettata da almeno i 2/3 dei presenti aventi diritto di voto. | Art. 14 Ordine del giorno 1. L'iscrizione di nuove trattande all'ordine del giorno deve essere accettata da almeno i 2/3 dei membri presenti aventi diritto di voto . |
| Titolo V Comitato direttivo Art. 17 Composizione 1. Il comitato direttivo è composto da un minimo di cinque membri, scelti fra i | Titolo V Comitato direttivo Art. 17 Composizione 1. Il comitato direttivo è composto da un minimo di cinque membri, scelti fra i |

membri con diritto di voto e eletti dall'assemblea generale per un periodo di 2 anni.

2. Il comitato direttivo comprende di regola un presidente, un vicepresidente, un segretario, un cassiere, un commissario tecnico, un responsabile delle manifestazioni e un rappresentante degli atleti.

membri con diritto di voto e eletti dall'assemblea generale per un periodo di 2 anni.

2. Il comitato direttivo comprende di regola un presidente, un vicepresidente, un segretario, un cassiere, un commissario tecnico, un responsabile delle manifestazioni e un rappresentante degli atleti.
3. Nel comitato direttivo la rappresentanza di genere deve essere per quanto possibile aderente alle direttive di Swiss Olympic in vigore.
4. I membri del comitato direttivo possono essere rieletti.
5. Il periodo di carica complessivo di un membro del comitato direttivo non supera di regola i venti anni.
6. I membri di comitato adempiono ai loro obblighi con la dovuta diligenza ed efficienza e al meglio delle loro capacità. Svolgono la loro attività esclusivamente nell'interesse del Gruppo Atletico Bellinzona.
7. In caso di conflitto d'interessi per un membro di comitato in merito a una decisione del comitato, egli deve informare il presidente e astenersi dalla consultazione e dalla decisione. L'astensione dal voto a causa di un conflitto d'interesse deve essere verbalizzata.
8. Se il conflitto d'interessi riguarda il presidente, questi informerà il vicepresidente.
9. I membri di comitato non possono richiedere, ricevere, accettare o elargire favori diretti o indiretti che siano in qualche modo connessi al loro mandato e che abbiano un valore superiore a quello meramente simbolico.

Art. 18 Competenze

Art. 18 Competenze

- f) l'acquisto di materiale sportivo o tecnico proprio su proposta della commissione tecnica;
- g) la decisione sulle controversie legate alla partecipazione a gare o a altre manifestazioni;

Titolo VII Commissione tecnica

Art. 24 Composizione e competenze

1. La commissione tecnica è composta da un presidente e da un minimo di tre membri, fra i quali vengono scelti un segretario e un responsabile del materiale.
2. Sono di competenza della commissione tecnica:

Titolo VII Commissione tecnica

Art. 24 Composizione e competenze

1. La commissione tecnica è composta da un presidente e da un minimo di tre membri, fra i quali ~~vengono scelti un segretario e~~ un responsabile del materiale.
2. Sono di competenza della commissione tecnica:

- a) la direzione e la sorveglianza della preparazione tecnica in seno al Gruppo Atletico Bellinzona;
- b) la scelta e la formazione di allenatori e monitori, in particolare favorendo la partecipazione a corsi di istruzione;
- c) l'assistenza e l'aiuto ad allenatori e monitori;
- d) l'allestimento dei programmi delle singole manifestazioni, riservata la ratifica da parte del comitato direttivo;
- e) la decisione relativa alla partecipazione a gare e altre manifestazioni;
- f) la cura degli aspetti tecnici delle manifestazioni atletiche organizzate dalla Società Federale di Ginnastica;
- g) la scelta e la manutenzione del materiale.

- a) la direzione e la sorveglianza della preparazione tecnica in seno al Gruppo Atletico Bellinzona;
- b) la ~~scelta~~ **proposta di nomina al comitato direttivo di allenatori e monitori;**
- c) **la formazione di allenatori e monitori, in particolare favorendo la partecipazione a corsi di istruzione;**
- d) l'assistenza e l'aiuto ad allenatori e monitori;
- e) l'allestimento dei programmi delle singole manifestazioni, riservata la ratifica da parte del comitato direttivo;
- f) la decisione relativa alla partecipazione a gare e altre manifestazioni. **In caso di controversie la decisione spetta al comitato direttivo;**
- ~~g) la cura degli aspetti tecnici delle manifestazioni atletiche organizzate dalla Società Federale di Ginnastica;~~
- ~~h) la proposta di acquisto al comitato direttivo di materiale sportivo o tecnico proprio;~~
- i) ~~la scelta e~~ la manutenzione del materiale **sportivo o tecnico proprio.**

Titolo IX Diversi

Art. 27 Carta etica

Il Gruppo Atletico Bellinzona rispetta i sette principi della carta etica nello sport di Swiss Olympic. Nell'ambito della prevenzione agli abusi sessuali nello sport, il comitato adotta un regolamento interno.

Titolo IX Diversi

Art. 27 Carta etica

1. Il Gruppo Atletico Bellinzona **e i suoi membri riconoscono e rispettano la Carta etica, lo statuto in materia di etica nello sport svizzero, lo statuto sul doping di Swiss Olympic e gli altri documenti esplicativi, diffondendo questi principi all'interno del proprio campo di attività.**
2. Nell'ambito **della promozione del benessere e della prevenzione sulla violenza e sugli abusi sessuali nello sport** in ambito sportivo, il comitato direttivo adotta un regolamento interno.
3. **Il regolamento interno è firmato dai membri del comitato direttivo, dagli allenatori, dai monitori e dagli atleti dai dodici anni di età.**

Art. 29 Entrata in vigore

Il presente statuto, approvato dall'assemblea generale del 1 dicembre 2012, entra immediatamente in vigore, riservata la ratifica da parte della Società Federale di Ginnastica; è stato modificato dall'assemblea generale del 23 novembre 2019.

Art. 29 Entrata in vigore

Il presente statuto, approvato dall'assemblea generale del 1 dicembre 2012, entra immediatamente in vigore, riservata la ratifica da parte della Società Federale di Ginnastica; è stato modificato dall'assemblea generale del ~~23~~ **2019** novembre 20**19**25.